

IN APERTURA/GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 10

Seveso III. L'evoluzione della legislazione sui pericoli di incidente rilevante - Con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (cosiddetta "Seveso III"). Il provvedimento, in vigore dal 29 luglio 2015, nell'abolire alcune norme introdotte dal D.Lgs. n. 334/1999, ha introdotto una serie di semplificazioni oltre a ridisegnare il quadro degli obblighi, delle scadenze e dei casi di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina. Con l'aiuto di riquadri di sintesi e tabelle, l'approfondimento offre un'analisi dettagliata del D.Lgs. n. 105/2015.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 34

Formaldeide in ospedale, le nuove misure di prevenzione dei rischi - Dal 1° gennaio 2016, la sostanza - utilizzata anche in ambito sanitario - sarà compresa tra i cancerogeni certi. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nel 2006 prima e nel 2012 poi, ha pubblicato i risultati del gruppo di lavoro che ha valutato questa sostanza come cancerogena.

Nel 2012 è stato caratterizzato il potere cancerogeno della formaldeide, con lo scopo anche di identificare gli organi bersaglio e i meccanismi di cancerogenicità. Bisogna tuttavia attendere il biennio 2014/2015 per vedere modificato il regolamento CLP (rispettivamente con i regolamenti n. 605/2014 e n. 491/2015) al fine di includere tra i cancerogeni certi (gruppo 1B) anche la formaldeide, con effetti a partire, appunto, dal 1° gennaio prossimo.

Ai fini della valutazione dei rischi ai quali il lavoratore è esposto, è fondamentale che il datore di lavoro, congiuntamente al RSPP e al medico competente, individui la relazione fra pericolo (sostanza chimica-formaldeide), esposizione (personale che utilizza la sostanza chimica durante l'attività lavorativa) e rischio-danno (conseguenze dell'esposizione al pericolo).

A questo scopo, alla luce della classificazione della formaldeide tra i cancerogeni certi, è necessario rivedere la valutazione dei rischi e introdurre misure per limitare l'esposizione al solo personale effettivamente necessario, controllando l'esposizione attraverso l'introduzione del registro degli esposti e specifiche misure ambientali e dosimetriche.

Articolo a pag. 53

Differenza fra rischio e pericolo, non solo una questione di lessico - Il "rischio" può essere definito, nel linguaggio comune, come l'eventualità di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili, assumendo, quindi, una connotazione diversa da quella del "pericolo" strettamente inteso, che invece presenta delle caratteristiche di minore tenuità e minore certezza. Queste definizioni astratte permettono di apprezzare meglio la concreta differenza tra questi due sostantivi, spesso usati indifferentemente nel linguaggio comune, ma che presentano sfumature che assumono una certa rilevanza sul piano più strettamente tecnico, in materia di sicurezza sul lavoro. Per capire meglio le differenze alla luce della legislazione vigente, ci viene in aiuto l'esempio di utilizzo dei veicoli elettrici per il trasporto di cose o persone.

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 59

Attrezzature a pressione trasportabili, costruite secondo il D.M. 12 settembre 1925: le nuove regole di autorizzazione per gli organismi di controllo - Con il decreto 18 giugno 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio

2015, sono state definite le regole per autorizzare gli organismi di controllo all'espletamento delle attività indispensabili per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite e approvate secondo il decreto 12 settembre 1925. Il nuovo provvedimento rientra tra quelli necessari per allineare le regole nazionali concernenti la costruzione, l'approvazione e il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili con le disposizioni emanate in ambito europeo.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 64

Rifiuti, AIA e sequestro stabilimenti tutte le urgenze del D.L. n. 92/2015 - Modificate le definizioni di «produttore», «raccolta» e «deposito temporaneo» di rifiuti; prevista la possibilità di proseguire l'esercizio dell'attività anche oltre il 7 luglio 2015 in base alle autorizzazioni "previgenti" in attesa del rinnovo AIA; consentito l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti a provvedimento di sequestro, solo se quest'ultimo deriva da reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori e comunque al netto di una serie di condizioni. Queste le misure contenute nel provvedimento "omnibus" D.L. 4 luglio 2015, n. 92, «*Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* allo scopo di tamponare due recenti vicende giudiziarie che hanno interesse altrettanti siti produttivi di rilievo nazionale, nonché le preoccupazioni legate al regime transitorio AIA.